

# Nei ricorsi sull'autonoma organizzazione permane l'"obiettiva incertezza"

Secondo la Suprema Corte, in caso di soccombenza le sanzioni non sono comunque dovute

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. [25853](#), depositata ieri, la Cassazione ha affermato che la questione dell'esclusione da IRAP dei professionisti, dei "piccoli" imprenditori e degli studi associati è stata oggetto di "articolato e complesso dibattito", solo **di recente concluso** a seguito delle sentenze a Sezioni Unite depositate nei mesi di aprile e maggio 2016, che hanno risolto le questioni riguardanti l'assoggettamento, o meno, al tributo:

- delle attività di tipo professionale espletate nella veste giuridica societaria, e in particolare di società semplice, o comunque in forma associata, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi;
- dell'attività medica svolta in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in generale, e in regime di medicina di gruppo, in particolare;
- nell'ipotesi dell'impiego di personale.

Fino alle citate sentenze, quantomeno sulle suddette questioni, sussistono quindi le condizioni di [obiettiva incertezza](#) normativa che giustificano la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie (ai sensi degli [artt. 8](#) del DLgs. 546/92, 6 del DLgs. [472/97](#) e 10 comma 3 della L. [212/2000](#)).

Come ribadito dalla Corte, l'incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l'emissione dell'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (in questo senso, Cass. n. [11096/2011](#)). Si è, altresì, ritenuto sussistere tale incertezza quando il complesso normativo di riferimento si articola in una **pluralità di prescrizioni**, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità.

In passato, i giudici di legittimità avevano espresso una posizione parzialmente difforme nella sentenza n. [4394/2014](#), ove si legge che, soltanto in anni anteceden-

ti al 2007, tale incertezza poteva sussistere, stante l'assenza di interventi giurisprudenziali (si veda "[Non c'è obiettiva incertezza nei ricorsi sull'autonoma organizzazione](#)" del 25 febbraio 2014).

Tale posizione è stata evidentemente **rivista**, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e ai contrasti che hanno portato a devolvere alle Sezioni Unite le evidenziate questioni.

## Da definire le questioni su beni strumentali costosi e consulenze esterne

Ad oggi, alla luce delle ultime pronunce intervenute, l'obiettiva incertezza in ordine alla sussistenza, o meno, di un'attività autonomamente organizzata **sembra permanere**, ad esempio, riguardo:

- alle consulenze esterne di rilevante ammontare (si veda "[Per l'assoggettamento a IRAP rilevano le consulenze esterne «costose»](#)" del 13 giugno 2015);
- all'impiego di beni strumentali che, pur di valore elevato, sono necessari allo svolgimento della professione, come nel caso delle attrezzature utilizzate da alcuni medici, spesso costose (si veda "[IRAP non dovuta con beni strumentali costosi ma indispensabili](#)" del 13 ottobre 2016).

Per contro, dovrebbe ormai ritenersi pacificamente escluso da IRAP il professionista o il "piccolo" imprenditore che si avvalga al massimo di una segretaria con mansioni solo esecutive, il quale utilizzi beni strumentali limitati (quali telefono, automezzo, personal computer). specularmente, dovrebbe risultare sempre soggetto al tributo regionale il professionista o il "piccolo" imprenditore che possiede una propria organizzazione, di cui è responsabile e nella quale operano **più dipendenti** o collaboratori stabili.